



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 13

Roma, 28 dicembre 2017

Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 13 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli, per l'ammissione di 360 allievi vicebrigadieri al 22° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo.

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante *“Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”* e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, che prevede che i vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza siano tratti, annualmente, per una percentuale non superiore al 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti e per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*”;

VISTO l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

RITENUTO di dover riservare dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Alimentazione del ruolo sovrintendenti

1. Per l'anno 2017, il numero complessivo di posti da destinare ai concorsi per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti è pari a 600 unità.
2. Le percentuali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono, per il corrente anno, così stabilite:

- a) 60% per il concorso, riservato agli appuntati scelti, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera a);
- b) 40% per il concorso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera b).

Art. 2

Posti a concorso

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera a), è indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione al 22° corso di formazione erogato dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di n. 360 allievi vicebrigadieri, riservato agli appuntati scelti del Corpo, di cui:
 - a) n. 334 del contingente ordinario;
 - b) n. 26 del contingente di mare.
2. Dei n. 334 posti a concorso per il contingente ordinario, n. 5 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Nel caso in cui i citati posti non vengano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono attribuiti ai candidati iscritti nella graduatoria del contingente ordinario.
3. Al concorso sono ammessi anche gli appuntati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla predetta data, purché conseguano detta promozione prima della redazione delle graduatorie finali di merito.
4. Gli appuntati scelti che partecipano al concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) non sono ammessi, nello stesso anno, al concorso di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b).
5. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono devoluti in favore del concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
6. Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare i militari che, oltre al requisito relativo al grado di cui all'articolo 2:
 - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna. Ai fini del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;

- c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
 - d) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - e) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
 - f) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - g) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
- Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito *www.gdf.gov.it* area "*Concorsi Online*", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza, entro il termine di cui al comma 1:
- a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata. I concorrenti ne daranno comunque comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato e firmato per esteso, dovrà essere consegnato o fatto pervenire al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego ovvero scansionato e inviato – tramite la propria casella istituzionale di posta elettronica certificata (P.E.C.) – al relativo indirizzo di P.E.C., per i profili di competenza. Per i militari in forza al Comando Generale la domanda deve essere consegnata, fatta pervenire o inviata telematicamente al Quartier Generale.

Al riguardo, si precisa che il portale web *“Concorsi on line”* costituisce solo un servizio di *“compilazione”* della domanda, la cui presentazione si perfeziona unicamente con la presa in carico dell'istanza di partecipazione da parte del Reparto da cui il militare dipende direttamente per l'impiego ovvero dal Quartier Generale per i militari in forza al Comando Generale. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate né presentate.

4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza prodotta utilizzando il modello in allegato 1, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito *www.gdf.gov.it*, firmata per esteso e presentata o inviata con le modalità di cui al comma 3, lettera b).

Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Corpo, *www.gdf.gov.it*.

5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalità previste nei precedenti commi. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso, sottoscritte qualora previsto e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 5, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvedono:
 - a) il Centro di Reclutamento, per le istanze presentate con le modalità di cui al comma 3, lettera a);
 - b) i Reparti di cui all'articolo 6, comma 3, per le domande presentate con le modalità di cui al comma 3, lettera b).
8. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui al comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto;
 - b) siano pervenute secondo le modalità di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti;
 - c) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalità di cui al comma 3:
 - 1) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo;
 - 2) lettera b), fa fede la data di assunzione a protocollo, se consegnata o fatta pervenire, ovvero la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in possesso della *“ricevuta di avvenuta consegna”*, se inoltrata tramite propria P.E.C.;
 - d) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
 - e) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 6.
9. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
 - f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
 - g) di non essere sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - h) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa;
 - i) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - j) di non essere, comunque, già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
 - k) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 10, inerente alla valutazione dei titoli posseduti e dell'articolo 11, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - l) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - m) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - n) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 15.

2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 6 **Istruttoria delle domande**

1. Il Reparto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), riceve le domande di partecipazione al concorso le assume a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto dall'articolo 4, comma 1.
3. Le domande ricevute sono inviate, dai Reparti di cui al comma 1, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai Reparti dipendenti e al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Centro Navale o Centro di Aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. Le domande prodotte dal personale in forza ai Reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Comandi Regionali sono inviate ai Reparti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati.
5. I Reparti di cui al comma 3, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, inviano al Centro di Reclutamento:
 - a) gli elenchi riepilogativi degli aspiranti, con separata indicazione dei militari che hanno comunicato di aver presentato istanza con la modalità SPID e di coloro che chiedono di partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) le domande direttamente ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente);
 - c) l'attestazione di regolarità e completezza delle domande presentate.
6. I Reparti di cui ai commi 3 e 4 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 2) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;

- c) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

Art. 7

Nomina Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti.
4. Ciascuna Sottocommissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
5. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 8

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 10, i Reparti indicati all'articolo 6, comma 3, devono:
 - a) provvedere a redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
- c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
- d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (ex art. 10 norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza*”);
- e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 10 **Valutazione titoli**

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) procederà alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato un punteggio determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 2.
2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* entro il 1° giugno 2018, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli di merito per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data del 1° giugno 2018.

4. Sono giudicati idonei i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 10.
5. Avverso il giudizio di non idoneità, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 11 **Graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, formate dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti e per i posti riservati ai bilinguisti, sono redatte dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati giudicati idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, sono

osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Tali graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 10, comma 5.

Art. 12

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. Al termine del corso di cui al comma 1, che potrà essere erogato anche con modalità telematiche, si svolgeranno, secondo le modalità individuate dal Comando Generale della Guardia di Finanza, i previsti esami di idoneità.
3. La nomina a vicebrigadiere è determinata dall'ordine della graduatoria finale redatta al termine del corso con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine dei citati esami di idoneità.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Art. 13

Mancata frequentazione del corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente avviato alla frequenza del corso, è considerato rinunciario qualora non intraprenda la relativa attività formativa nei termini stabili con la determinazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. L'eventuale impossibilità, per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà dei vincitori di concorso, di intraprendere il corso nei termini di cui al comma 1, deve essere comunicata, entro tre giorni, a mezzo casella di PEC all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, valutata l'effettiva sussistenza dell'impedimento, stabilisce un'ulteriore data per l'inizio del corso.
3. La mancata frequenza o l'assenza dal corso secondo quanto stabilito con la richiamata determinazione di cui all'articolo 12, comma 1, sarà computata ai fini della proposta di rinvio d'autorità dall'attività addestrativa, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 14
Trattamento economico

1. I militari dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 12, hanno, relativamente alla sola parte residenziale dell'attività addestrativa:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
2. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 15
Assegnazione dei vicebrigadieri ai Reparti

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 12, i neo vicebrigadieri:
 - a) sono confermati al Comando Regionale e/o equiparato di appartenenza, salvo diversa istanza degli interessati. In tal caso, la richiesta è valutata tenendo conto delle esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione nonché dell'anzianità di servizio e delle motivazioni dei singoli espresse in sede di eventuali memorie;
 - b) sono, comunque, destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale, qualora abbiano partecipato alla procedura per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 28 dicembre 2017.

Determinazione n. 390164, datata 28 dicembre 2017.

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi

ALLEGATO 1**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE DI 360 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 22° CORSO, RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI DEL CORPO.****AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA****ROMA – LIDO DI OSTIA**

Il sottoscritto _____
(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)
nato il _____ a _____, arruolato il _____ e
promosso al grado attuale il _____, in servizio
presso _____, presa
visione del Foglio d'Ordini n. ____ del _____, chiede di essere ammesso/a al concorso, per
titoli, per l'ammissione di 360 allievi vicebrigadieri (n. 334 contingente ordinario e n. 26
contingente di mare) al 22° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo.

Chiede di voler concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, del bando:

SI NO

In caso affermativo, specificare gli estremi ed il livello dell'attestato posseduto

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
- c. non essere imputato/a in un procedimento penale per delitto non colposo;
- d. non essere sottoposto/a ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- e. non essere sospeso/a dal servizio o in aspettativa;

- pagina 2 -

- f. non essere stato dichiarato/a non idoneo/a all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato/a non idoneo/a al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- g. non essere, comunque, già stato/a rinviato/a, d'autorità, dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- h. aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, delle disposizioni inerenti alla valutazione dei titoli posseduti di cui all'articolo 10 del bando nonché alle modalità di notifica delle graduatorie finali di merito previste all'articolo 11;
- i. rivestire lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo:
- SI NO
- j. avere in corso procedure per il passaggio di contingente:
- SI NO
- k. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di istruzione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 15 del bando;
- l. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Dichiara, inoltre, di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito *internet* del Corpo per la seguente motivazione _____

(luogo e data di presentazione)

F I R M A

N.B. L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

Spazio per l'apposizione
degli estremi di protocollo

ALLEGATO 2**VALUTAZIONE DEI TITOLI**

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio:

1) per il titolo di studio posseduto:

a) diploma di laurea ex articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica ex articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale ex articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti	punti	3,000
b) diploma universitario ex articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea ex articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F., nonché titoli equipollenti	punti	2,500
c) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare)	punti	2,200
d) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, dagli istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi	punti	2,000
e) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, nonché licenza di istituti d'arte	punti	1,500
f) licenza media inferiore ed equipollenti	punti	1,000

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

2) per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi negli incarichi assolti al comando di:

a) Organi <i>di line</i> a carattere operativo nell'ambito dei Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio	punti	0,500
b) altri Organi <i>di line</i> e <i>staff</i>	punti	0,250

organicamente retti da Ispettore/Sovrintendente e di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000/310, datata 30 ottobre 1995, e successive integrazioni e modificazioni.

3) per le qualifiche conseguite, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

a) ECCELLENTE con apprezzamento e lode;	punti	0,700
b) ECCELLENTE con apprezzamento	punti	0,650
c) ECCELLENTE	punti	0,550
d) SUPERIORE ALLA MEDIA	punti	0,400

e) NELLA MEDIA	punti 0,200
f) INFERIORE ALLA MEDIA	meno punti 0,200
g) INSUFFICIENTE	meno punti 0,400

Non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine di corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione.

Per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata:

- tra quelli oggetto di valutazione;
- successivo o antecedente a un corso di formazione di base o agli eventuali corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione,

ancorché meno favorevole al ricorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti a), b) e c), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

Non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione.

Per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato.

In caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

4) per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

a) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso	punti 0,700
b) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso	punti 0,500
c) sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso	punti 0,100

5) per la rinuncia alla frequenza al corso di formazione da parte dei:

vincitori del concorso per l'ammissione al 21° corso allievi vicebrigadieri	meno punti 5,000
---	------------------

La richiamata decurtazione:

- a) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione su Foglio d'Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso da parte dei militari già dichiarati vincitori e a partire dal 5° giorno successivo alla notifica per i militari nominati vincitori per ripianare i posti resisi comunque disponibili;
- b) non è applicata:
- nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili a cause di forza maggiore inerenti all'istante o a familiari conviventi;
 - nel caso di appartenenza agli Organi della rappresentanza militare, atteso che l'esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;

6) per le eventuali onorificenze militari e ricompense:

a) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti 1,000
b) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	punti 0,800
c) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti 0,700
d) Croce o Medaglia d'Oro al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti 0,650

e) Croce o Medaglia d'Argento al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,600
f) Croce o Medaglia di Bronzo al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,550
g) Croce al Valor Militare, Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13	punti	0,500
h) Attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658	punti	0,400
i) Distintivo di mutilato in servizio	punti	0,500
l) Distintivo di ferito in servizio	punti	0,250
m) Encomio Solenne	punti	0,150
n) Encomio Semplice	punti	0,075
o) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro	punti	0,040
p) Riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	punti	0,500

- 7) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti):

a) di carattere penale per delitti non colposi che prevede: - la reclusione - la multa	meno punti	5,000 meno punti 2,500
b) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti	2,000 meno punti 1,000
c) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,300
d) di sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale di cui all'articolo 22 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ed equivalenti previsioni confluite nel D.Lgs. n. 66/2010, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,300
e) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,300

f) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti 0,300
g) disciplinare di corpo: - consegna di rigore, per ogni giorno comminato - consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione	meno punti 0,200 meno punti 0,150 meno punti 0,100

- 8) per i giudizi di non idoneità all'avanzamento riportati nel periodo antecedente all'ultimo biennio:

per ogni singolo giudizio	meno punti 0,500
---------------------------	------------------

- 9) per il possesso ed effettivo impiego (nell'ultimo anno o frazione comunque non inferiore a 6 mesi) in specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere, così distinti:

Categoria titolo	Possesso	Impiego
Specializzazioni	punti 0,100	punti 0,050
Qualificazioni	punti 0,080	punti 0,040
Abilitazioni	punti 0,050	punti //

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce al possesso di specializzazioni, di qualificazioni e di abilitazioni, conseguite prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati;

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni il punteggio incrementale previsto per:

- il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);
- l'effettivo impiego sarà attribuito unicamente per la specializzazione o qualificazione più favorevole al candidato;

- 10) per i seguenti risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione programmati dal Corpo relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni
IV	Ottimo 16/20 o 9/10	0,100	0,075	0,050
	Molto buono 14/20 o 8/10	0,065	0,050	0,025
	Buono 12/20 o 7/10	0,035	0,025	0,015
	Sufficiente 10/20 o 6/10	0,020	0,015	0,010
V	Insufficiente 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,100	meno 0,075	meno 0,050

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza".

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

11) per la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

a) possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8	punti	0,200
b) possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13	punti	0,400
c) possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14	punti	0,800

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

Solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, del bando, non viene attribuito punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca;

- 12) per il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, (solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, del bando):

a) livello "A"	punti	1,000
b) livello "B"	punti	0,500

Qualora il candidato sia in possesso di più attestati di bilinguismo, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media – Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6 MEDIOCRE CON PUNTI 5	Inferiore alla media
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE